



Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 21

Seduta 04-05-2023

Sessione: CONVOCAZIONE Ordinaria Pubblica

Cognome e Nome	Carica	Presente Assente
Valerio Primavori	Sindaco	Presente
Martina Bacchiega	Consigliere	Presente
Antonella Bocchi	Consigliere	Presente
Vinicio Crepaldi	Consigliere	Assente
Ermes Tavaroli	Consigliere	Presente
Salvatore Giovanelli	Consigliere	Presente
Quintino Perri	Consigliere	Presente
Ilaria Reggiani	Consigliere	Presente
Tonino Rivaroli	Consigliere	Presente
Camilla Soncini	Consigliere	Assente
Omero Vinciguerra	Consigliere	Presente
Totale		Pr. 9 As. 2

Assiste alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Franco Cardamone, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Valerio Primavori in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI - REVISIONE INFRA PERIODO ANNO 2023.**

Il Sindaco introduce il punto n. 1 'Piano economico finanziario 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti. Revisione infra periodo anno 2023.' Informa che sarà trattato insieme al punto 2 'Corrispettivo dei rifiuti in luogo della TARI. Approvazione delle tariffe anno 2023' mentre la votazione sarà separata e lascia la parola all'Assessore Andrea Rivaroli.

Illustra l'argomento l'assessore al bilancio Andrea Rivaroli.

Al termine interviene il consigliere Quintino Perri della Lista Uniti per Ostiglia sul sistema di calcolo della tariffa e che non ritengono corretto il metodo di calcolo.

Risponde l'assessore Andrea Rivaroli.

Interviene il Sindaco.

Seguono altri interventi del consigliere Quintino Perri della Lista Uniti per Ostiglia.

Rispondono gli assessori Andrea Rivaroli e Omero Vinciguerra.

Al termine nessun altro interviene e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 147/2013 - l'art. 1, comma 639, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- la Legge 160/2019 - l'art. 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 istitutivo del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
- la Legge 147/2013, art.1 comma 683 prevede : *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”...*
- il DL 228/2021, articolo 3, comma 5-quinquies (cd. di “Milleproroghe”) convertito nella legge n.25 del 2022, che testualmente recita :” *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di*

previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."

- il decreto del Ministero degli Interni del 19.04.2023 che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31.05.2023;
- la legge n. 205 /2017 , art. 1, comma 527 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamate:

- la deliberazione n. 363/2021 di ARERA : “ Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che ha elaborato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti - MTR-2, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF ed ha introdotto una programmazione quadriennale delle tariffe,
- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
- la Determinazione di ARERA n. 2/2021-DRIF come integrato ad opera delle deliberazioni 459/2021/R/RIF e 68/2022/R/RIF, nonché sulla base dei chiarimenti applicativi di cui alla determinazione n. 2/2021-DRIF, che in attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, della deliberazione 363/2021/R/RIF ha stabilito la modalità di redazione del PEF 2022 -2025 (in base al TOOL approvato) e della relazione allegata
- la deliberazione n. 15/2022/R/rif di ARERA “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo allegato A, “Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”
- il Regolamento Comunale per la disciplina del corrispettivo dei rifiuti in luogo della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2014 e successivamente

modificato con D.C.C. n. 16/2015 , n. 15/2017 , n. 34/2021 e n.19 consiglio del 20/04/2023;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 22.04.2022 il Comune di Ostiglia ha individuato nello schema regolatorio III – livello intermedio il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori proposti, confermata dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.04.2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 30.04.2022: “ Servizio gestione raccolta rifiuti. Approvazione del Piano Economico Finanziario Pluriennale 2022-2025” con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022- 2025;
- la comunicazione PEC prot. n. 2434 del 03.02.2023, con cui APRICA S.p.A. ha formalizzato la richiesta d'aggiornamento contrattuale ordinario dei prezzi del servizio, in base alla variazione tendenziale annua dell'indice ISTAT FOI rilevata a ottobre 2022 del 11,50 % in aumento;

Visto che il Gestore APRICA A2A ha inviato istanza di aggiornamento del PEF pluriennale protocollo 7909 del 14.04.2023, in quanto la previsione per il 2023 fatta in occasione della prima approvazione del PEF 2022-2025, che risale al mese di aprile 2022, è inferiore al fabbisogno che solo ora è stato possibile determinare in maniera puntuale. Nella stessa vengono comunicati gli obiettivi della sostenibilità economico finanziaria del servizio, obiettivi che verrebbero compromessi qualora non si provvedesse all'aggiornamento del PEF per l'anno 2023. Le circostanze straordinarie che la pregiudicherebbero riguardano gli aumenti repentini dei costi delle commodities, dei beni e dei servizi che si sono verificati nel corso dell'anno 2022;

Visto il PEF 2023 per il Comune di Ostiglia , allegato A – PEF ANNO 2022-2025 alla presente deliberazione di cui è parte integrante, trasmesso con nota protocollo 7908 del 14.04.2023 il quale prevede un costo complessivo per l'anno 2023 pari a 1.180.047,00;

Dato Atto che la proposta del Gestore per l'annualità 2023 salvaguarda i saldi del PEF GREZZO 22-25, prevedendo una riduzione delle detrazioni precedentemente determinate (art.4.6 n. 363/2021/R/RIF), che consentirebbe ad APRICA A2A di vedere garantito l'equilibrio economico e finanziario;

Dato atto che il valore del servizio per l'anno 2023 così ottenuto, applicando la variazione ISTAT, richiede una indispensabile revisione infra periodo del PEF 2022-2025 approvato dal Comune, per consentire al Gestore di fatturare il corrispettivo agli utenti coprendo i costi efficienti del servizio, in quanto determinerebbe il superamento del limite

annuale di crescita delle tariffe, così come determinato ai sensi dell'art 4 dell'allegato A alla citata delibera ARERA n. 363/2021/R/rif;

Rilevato che tale suddetta possibilità era stata peraltro prevista ed anticipata all'art. 5.7 della relazione accompagnatoria al PEF 2022-2025 approvato dal Comune con deliberazione consiliare n. 14 del 30 aprile 2022, laddove si presumeva che per l'anno 2023, *“non essendo l'ETC in grado di determinare con precisione il valore contrattuale da riconoscere al gestore, ha stimato un incremento del +3% del valore determinato per l'anno precedente; nel caso in cui, dopo avere acquisito gli elementi necessari per la sua determinazione puntuale, esso risultasse diverso da quanto stimato, l'ETC avvierà una procedura partecipata dal gestore volta alla revisione infra periodo della predisposizione tariffaria così come previsto all'art. 8.5 della Delibera 363/2021/R/rif”*;

Considerato che:

- come si evince dalla formula riportata all'articolo 4.2 del MTR-2 sopra richiamato, il tasso di inflazione programmata concorre alla definizione del parametro pa che determina il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie; questo significa che le entrate tariffarie relative all'anno 2023 non possono eccedere quelle approvate per l'anno 2022 più del limite alla variazione annuale che tiene conto, tra gli altri indici quali il recupero di produttività e i coefficienti previsti per il miglioramento e/o l'introduzione di nuovi servizi e le variazioni legate alle modifiche introdotte dal D. lgs. 116/2020, anche del tasso di inflazione attualmente fissato dall'Autorità - ex articolo 1 della Deliberazione 459 del 26 ottobre 2021 - all'1,7% per ciascuna annualità del quadriennio
- è necessario rilevare che l'ISTAT ha registrato un tasso di inflazione pari all'11,9%, dato aggiornato al mese di ottobre 2022 e pubblicato dall'Istituto lo scorso 16 novembre;
- appare evidente che una accelerazione dell'inflazione di questa portata deve essere adeguatamente considerata anche nell'ambito della predisposizione del Piano finanziario TARI al fine di scongiurare eventuali ipotesi di squilibrio tra costi effettivamente sostenuti dai gestori nell'anno 2023 ed entrate conseguite sulla base di un importo complessivo del PEF i cui costi, partendo da una base costituita da quelli rilevati all'interno del PEF 2021, verrebbero rivalutati in modo impercettibile non risultando allineati con l'effettivo scenario economico con cui il Paese si sta misurando attualmente;

Atteso per contro che l'art. 8.5 della Delibera 363/2021/R/rif, prevede che *“Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano,*

gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5";

Visto che il deliberato richiamato trova corrispondenza nel MTR-2 all'art. 28.4, dove è espressamente indicato che *"Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo"*.

Dato atto che:

- come abbiamo visto, tra i requisiti essenziali del PEF vi è quello di consentire *"il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario"* (MTR-2, art. 27.5) e l'ETC ha la responsabilità di verificare *"il rispetto dell'equilibrio economico finanziario"* comunicandone gli esiti al Gestore e motivando le scelte correlate (MTR-2, art. 28.2).
- in forza dell'articolo 8.5 sopra richiamato, che prevede la revisione infra periodo nel caso di *"circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano"*, si rende più che opportuno se non necessario (sebbene non obbligatorio sulla base delle prescrizioni di ARERA), un aggiornamento annuale del PEF in relazione all'esigenza di adeguamento del Piano finanziario, al fine di preservare *"il rispetto dell'equilibrio economico finanziario"*, il che corrisponde a quanto l'ETC - sebbene il MTR-2 introduca una pianificazione economica-finanziaria pluriennale – è espressamente chiamato a verificare, anche nelle annualità 2023 e 2025, procedendo con l'analisi degli obiettivi precedentemente fissati all'interno del Piano Finanziario e verificando che i valori indicati siano ancora conformi alle necessità in termini di copertura dei costi;

Vista la nota del 14.04.2023 prot 7908 con la quale il gestore APRICA A2A ha trasmesso al Comune il Consuntivo 2022 e il preventivo 2023 per i servizi di igiene urbana, valorizzati alle tariffe contrattualmente previste;

Dato atto che con la stessa nota è stato trasmesso un aggiornamento della documentazione che costituisce il PEF quadriennale 2022-2025, formata da :

- Tool 2022-2025 rettificato diminuendo le detrazioni ex art. 4.6 MTR-2 e aggiornando le detrazioni ex comma 1.4 determinazione n. 2/DRIF/2021 per il solo anno 2023;

- Relazione accompagnatoria revisionata nei paragrafi 5.6, 5.7, 5.10, 5.11;
- Dichiarazione di veridicità del gestore;

Il piano economico finanziario trasmesso è stato aggiornato nel valore complessivo del solo anno 2023 e nel valore delle entrate tariffarie da coprire con il gettito del corrispettivo rifiuti da fatturare agli utenti del servizio per il solo anno 2023;

Dato atto, come indicato nella istanza del gestore prot. 7909, che con riferimento al PEF 2022-2025 già approvato dal Comune nell'anno 2022 con DCC 14/2023, si può notare che:

- dei risultati delle procedure di affidamento ai fini della determinazione delle tariffe del servizio, rappresentando che in molti territori il servizio è stato affidato tramite gara e che i relativi corrispettivi consentono già di estrarre l'efficienza economica tramite forme di concorrenza per il mercato;
- della necessità di salvaguardare le clausole contrattuali esistenti.
- che "in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori".

Occorre notare che il preventivo 2023 contrattuale puntualmente aggiornato, sebbene superiore alla precedente stima, continua a collocarsi al di sotto del valore di costo efficiente già determinato a partire dalle fonti contabili obbligatorie.

In merito all'incremento dei costi per avvio a recupero dei rifiuti, le tariffe contrattuali, anche aggiornate, risultano comunque inferiori a quelle medie di mercato.

Visto il report di validazione redatto da CO.SE.A che evidenzia quanto segue:

"Il piano economico finanziario è stato aggiornato:

- *nel valore complessivo del costo del servizio del solo anno 2023;*
- *nel valore delle entrate tariffarie da coprire con il gettito del corrispettivo rifiuti da fatturare agli utenti del servizio del solo anno 2023, in quanto la previsione per il 2023 fatta in occasione della prima approvazione del PEF 2022-2025 che risale al mese di aprile 2022, è inferiore al fabbisogno che solo ora è stato possibile determinare in maniera puntuale. Gli obiettivi che verrebbero compromessi qualora non si provvedesse all'aggiornamento del PEF per l'anno 2023 sono quelli di sostenibilità economica e finanziaria del servizio. Le circostanze straordinarie che la pregiudicano riguardano gli aumenti repentini dei costi delle commodities, dei beni e dei servizi che si sono verificati nel corso dell'anno 2022. In merito all'incremento dei costi per avvio al recupero dei*

rifiuti, le tariffe contrattuali anche aggiornate, risultano comunque inferiori a quelle medie di mercato omissis...

- *Omissis... Salvaguardati i saldi del cosiddetto "PEF grezzo" determinati a partire dalle fonti contabili del gestore il Comune può approvare un nuovo PEF 2022-2025, aggiornato per l'anno 2023 come proposto da APRICA –A2A, che consente al gestore di vedere garantito l'equilibrio economico e finanziario della gestione e al contempo consente al Comune di continuare a beneficiare della condizione economica di miglior favore determinata dall'aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica per il servizio integrato dei rifiuti. L'attività di revisione straordinaria infra-periodo ex art. 4.7 delibera 363/2021/r/RIF ha evidenziato quanto segue:*
- *Il metodo tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR -2) prevede che il PEF 2022-2025 venga ordinariamente aggiornato con cadenza biennale, per cui il prossimo aggiornamento è previsto tra un anno, in corrispondenza dell'approvazione delle entrate tariffarie relative al 2024.*
- *La revisione straordinaria del PEF 2022-2025 è consentita soltanto al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano , vale a dire qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario a carico del soggetto gestore".*

Riscontrato che "a seguito dei confronti con il Comune e il Gestore è stato verificato che si rientra nelle casistiche di squilibrio economico e finanziario nella gestione dei rifiuti urbani. La revisione straordinaria infra- periodo concordata tra il comune e il gestore ha lo scopo di mitigare il disequilibrio economico e finanziario nella gestione del servizio rifiuti, contemplando l'obiettivo di garantire la sostenibilità di medio lungo periodo con la necessità di limitare l'impatto sulle tariffe praticate ai cittadini".

Ritenuto pertanto di accogliere l'istanza di aggiornamento del PEF quadriennale 2022-2025, prot 7909 del 14.04.2023;

Dato atto che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Dato atto che in Regione Lombardia non è presente l'Ente Territorialmente competente previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente sono svolte dai comuni;

Dato atto che la materia risulta molto complessa sia dal punto di vista tecnico che amministrativo e per la quale si succedono deliberazioni e pubblicazioni, che l'Ente non dispone di personale con le maturate competenze tecniche per l'esame e il processo di validazione previsto dalla delibera di ARERA;

Vista la nota di ANCI Lombardia del 1 ottobre 2020 prot.3060/2020 nella quale si ricorda che in tutte le fasi di analisi del PEF proposto dal gestore, di sua rielaborazione e di sua validazione, i Comuni possono individuare soggetti esterni, anche di tipo associativo, o consulenti di fiducia che li supportino in termini tecnici e contabili;

Dato atto che il Consorzio servizi ambientali CO.SE.A è soggetto dotato di adeguati profili di terzietà al gestore per la realizzazione operativa del servizio di validazione della revisione straordinaria infra periodo ex art. 4.7. delibera ARERA 363/2021/r/RIF PEF ANNO ANNO 2023

Vista la seguente documentazione acquisita ai protocolli 7908 del 14.04.2023 e 8209 del 18.04.2023:

- Allegato A : tabella PEF 2022-2025
- Allegato B: Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti – (revisione infra periodo anno 2023 ex art .28.4 allegato A Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif)
- Allegato C: dichiarazione di veridicità
- Allegato D: Report validazione PEF 2022-2025 rifiuti – revisione straordinaria infra periodo ex art 4.7 della citata delibera ARERA n. 363/2021/R/rif redatto da CO.SE.A. Consorzio srl, a seguito dell'incarico affidato a tale scopo;

Preso atto della documentazione presentata dal Consorzio Servizi Ambientali CO.SE.A. da cui si evince l'esito positivo della verifica effettuata;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Esaminato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore il quale espone un costo complessivo di € 1.180.047,00;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario svolta dal Consorzio Servizi Ambientali – CO.SE.A.;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano Economico Finanziario e i relativi allegati, allegati A – B – C - D - alla presente deliberazione e di trasmettere ad ARERA il presente provvedimento comprensivo degli allegati, come previsto dall'art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Ritenuto di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione per procedere con gli atti conseguenti;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 2;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma1 del D.lgs 267/2000, di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 1;

Visto il parere del Revisore Unico espresso ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

Dato atto che gli interventi dei Consiglieri non vengono trascritti al verbale in quanto l'intera seduta viene registrata su supporto elettronico (art. 38 del Regolamento del Consiglio Comunale) e pubblicata sul Sito Internet del Comune;

Visto il D.lgs 267/2000;

Vista la Legge 147/2013;

Vista la Legge 160/2019;

Visto il DL 18/2020 convertito in Legge 27/2020;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Quintino Perri, Antonella Bocchi), contrari n. 0, espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti e votanti n. 7, su n. 13 assegnati ed in carica n. 11,

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento infra periodo del piano economico finanziario 2022-2025 relativamente al PEF 2023, relativo al servizio gestione rifiuti urbani, unitamente agli allegati A, B, C, D, quali parti integranti e sostanziali della presente delibera;
2. di trasmettere ad ARERA il presente provvedimento comprensivo degli allegati per gli adempimenti di cui all'art. 7.6 della citata delibera n. 363/2021/R/rif;

*o*o*o*o

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Quintino Perri e Antonella Bocchi), contrari n. 0, espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti e votanti n. 7 su n. 13 assegnati ed in carica n. 11, la presente, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata immediatamente eseguibile al fine di dare corso subito agli adempimenti conseguenti.

*o*o*o*o

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale

(Dott. Franco Cardamone)

Il Sindaco

(Dott. Valerio Primavori)

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

n. 23 del 13-04-2023

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - REVISIONE INFRA PERIODO ANNO 2023

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, viene espresso parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Li, 26-04-2023

Il Responsabile del Servizio Interessato

(Ing. Lorenzo Grecchi)

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

n. 23 del 13-04-2023

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - REVISIONE INFRA PERIODO ANNO 2023

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, comportando la stessa impegno di spesa/diminuzione di entrata, viene espresso parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Li, 26-04-2023

Il Responsabile del Settore AA.GG. - Finanziario

(Dott. Giuseppe Cazzavillan)

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 21 del 04-05-2023

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - REVISIONE INFRA PERIODO ANNO 2023.

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online il 18-05-2023 e vi rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.

Ostiglia, li 18-05-2023

Il Responsabile della pubblicazione

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 21 del 04-05-2023

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - REVISIONE INFRA PERIODO ANNO 2023.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Addì, 20-06-2023

Il Responsabile dell'esecutività

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.